



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>361</u>	del <u>21 SET. 2017</u>		
Oggetto: Federazione Italiana Biliardo Sportivo: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del C.O.N.I.			
Esecuzione:	<input type="text" value="D2"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conoscenza:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Consegnata il:	<u>27 SET. 2017</u>		

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

92



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

361

Riunione del

21 SET. 2017

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Billardo Sportivo;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota prot. n. AM 680 del 12 settembre 2017 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2017 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 12 dell'8 settembre 2017, giusta delega rilasciata dal Consiglio Federale.

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Billardo Sportivo, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2017 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 12 dell'8 settembre 2017.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante, e dovrà essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio federale nella prima riunione utile.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

Allegato n. 1
Deliberazione n. 361
Riunione del 21 SET. 2017ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 19 SET. 2017

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Biliardo Sportivo: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con nota prot. n. AM 680 del 12 settembre 2017 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2017 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 12 dell'8 settembre 2017, giusta delega rilasciata dal Consiglio Federale.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
Fto Roberto Fabbricini


Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n. ².....
Deliberazione n. ³⁶¹.....
Riunione del... ²¹ SET. 2017



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

92

AS



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice della giustizia sportiva del CONI, dello Statuto e dei regolamenti federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali, nonché del Codice di comportamento sportivo del CONI.
2. Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e di frode sportiva, dall'uso di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione.
3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici o in altro modo, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Responsabilità diretta

1. L'ignoranza o l'errata interpretazione del Codice della giustizia sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti, non può essere invocata a nessun effetto.
2. Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
3. Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei Regolamenti federali e sono solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli stessi.
4. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.

Articolo 3 - Obbligo di segnalazione e collaborazione

1. Gli organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
2. In ogni caso, qualsiasi Tesserato che abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento deve farne segnalazione al Procuratore federale.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

3. Costituiscono valide segnalazioni esclusivamente le comunicazioni pervenute che presentino i seguenti requisiti: a) verificabilità della provenienza e dell'identità del segnalante; b) esposizione del fatto ed indicazione delle eventuali fonti di prova; c) qualità di tesserato o affiliato del segnalante ai tempi del fatto denunciato e della segnalazione.
4. La segnalazione manifestamente infondata è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da uno a sei mesi. Nei casi più gravi la sanzione può essere aumentata fino a due anni.
5. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia e con l'Ufficio del Procuratore federale, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano.

Articolo 4 - Principio del risultato conseguito sul campo

1. Tutti gli organi federali debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
2. Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato, se viene successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

Articolo 5 – Punibilità

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
2. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione a norma dell'art. 117, nonché l'esecuzione della sanzione eventualmente irrogata.
3. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO II CODICE DISCIPLINARE

CAPO I INFRAZIONI GENERALI

*Alessandro Cherubini***Articolo 6 - Infrazioni disciplinari**

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.
2. Gli organi giudicanti possono infliggere la sanzione pecuniaria da sola o cumulativamente a sanzione di altra specie.

Articolo 7 - Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad accettare la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo ed a rispettarne i provvedimenti.
3. L'inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria, per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti della Federazione o dei suoi appartenenti, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

Articolo 8 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da uno a sei mesi.
2. Nei casi più gravi la sanzione può essere aumentata fino a due anni.

Articolo 9 - Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti di presentarsi davanti ad un organo di giustizia per essere sentito o di fare a quello pervenire gli atti di cui sia stato richiesto o che renda dichiarazioni mendaci è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre a sei mesi.
2. Si applica la sanzione inibitiva da sei mesi ad un anno se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo.

Articolo 10 - Frode sportiva

1. Costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età, sui requisiti personali o su altri necessari, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale.
2. Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione ovvero per la partecipazione alle assemblee federali ovvero per l'assunzione di incarichi federali.

*9/11**9/11*



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

3. Commette altresì frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.
4. La frode sportiva è punibile, per il tesserato e per l'affiliato responsabile, con sanzione pecuniaria e con la sospensione da sei mesi fino alla radiazione. La sanzione è aggravata per gli Ufficiali di Gara, a cui sarà altresì comminata la sanzione accessoria di cui all'art. 42, lett. I.
5. I dirigenti sono punibili con sanzione pecuniaria e con le sanzioni di cui agli artt. 53, 54 e, nei casi più gravi, 55.
6. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di una frode sportiva, che sia stata commessa o che sia sul punto di essere commessa, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore Federale.
7. L'omessa denuncia è punita con la sanzione inibitoria da uno a tre mesi.

Articolo 11 - Illecito sportivo

1. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
2. L'illecito sportivo è punito, per il tesserato e per l'affiliato responsabile, con sanzione pecuniaria e con la sospensione da sei mesi fino alla radiazione. La sanzione è aggravata per gli Ufficiali di Gara, a cui sarà altresì comminata la sanzione accessoria di cui all'art. 42, lett. I.
3. I dirigenti sono punibili con sanzione pecuniaria e con le sanzioni di cui agli artt. 53, 54 e, nei casi più gravi, 55.
4. Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei propri tesserati, da altri soggetti.
5. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale con le stesse modalità previste dal precedente articolo 3.
6. L'omessa denuncia è punita con la sanzione inibitoria da uno a tre mesi.

Articolo 12 - Doping

1. Il doping costituisce frode sportiva, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti.
2. La definizione di doping ed il procedimento disciplinare in materia sono contenuti nelle norme sportive anti-doping del CONI.
3. Nelle medesime norme sono previste e punite le violazioni delle norme stesse.

*Alessandro Cherubini***Articolo 13 - Manifestazioni**

1. Le manifestazioni previste dal Regolamento tecnico sportivo, siano esse tipiche o atipiche, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
2. Ai trasgressori (affiliati ospitanti, tesserati partecipanti, organizzatori, collaboratori) è irrogata cumulativamente sanzione pecuniaria e l'inibizione sino a due anni.
3. Gli affiliati organizzatori di una manifestazione che si sottraggano ai loro obblighi di pagamento dei premi previsti nei confronti dei giocatori, degli eventuali rimborsi nei confronti degli Ufficiali di Gara e/o di eventuali importi dovuti alla Federazione, ferma ogni responsabilità civile e/o penale conseguente, sono puniti con la sospensione da tre mesi fino a due anni. Nei casi più gravi può essere disposta la radiazione.

Articolo 14 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti

1. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, fermi gli ulteriori effetti dell'inosservanza, con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Articolo 15 - Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che si faccia rilasciare la tessera atleta da più affiliati è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Articolo 16 - Divieto di scommesse

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto federale, è fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse nell'ambito della competizione a cui, in qualsiasi veste, partecipano, in caso di torneo organizzato nell'ambito della F.I.Bi.S..
2. Chiunque viola tale divieto è punito con la sanzione della inibizione o della squalifica da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 2 anni e dell'ammenda da un minimo di € 50,00 e ad un massimo di € 1.000,00.
3. Nel caso in cui il tesserato consegua l'effettiva utilità per la quale ha scommesso, la pena è aumentata fino al triplo.

Articolo 17 - Illecito amministrativo

1. Salvo non costituisca altro illecito, chiunque omette di produrre, altera o falsifica, materialmente o ideologicamente, anche parzialmente, documenti richiesti dagli organi della Federazione, ovvero fornisce informazioni mendaci, reticenti o parziali, è punito con la sanzione fino alla radiazione ovvero con la sanzione pecuniaria fino a 2.000,00 euro.
2. Alla stessa pena soggiace chi elude la normativa federale in materia gestionale ed economica.
3. Se il fatto è commesso con l'abuso delle proprie qualità di dirigente federale o di un affiliato la pena è aumentata fino a un terzo.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Charubini

*Alessandro Charubini***Articolo 18 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare a squadre**

1. L'affiliato, a cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento del gioco nel corso di un incontro a squadre o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punito dal Direttore di Gara con la perdita dell'incontro stesso, ai sensi del Regolamento tecnico sportivo, nonché con la sanzione della sospensione da un mese ad un anno e con l'ammenda da € 100,00 ad € 2.000,00.

Articolo 19 - Intemperanze dei sostenitori

1. L'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito con sanzione pecuniaria e con la squalifica del campo fino ad un massimo di un anno.
2. E' inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo precedente.

Articolo 20 - Aggressione ad un Ufficiale di gara

1. Coloro i quali, non essendo assoggettabili alle disposizioni di cui al successivo Capo II, aggrediscano o tentino di aggredire Atleti, spettatori o altre persone in genere, sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di Ufficiali di Gara o cagioni lesioni fisiche.

Articolo 21 - Altre infrazioni.

1. È soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'art. 1.

CAPO II INFRAZIONI DEGLI ATLETI

Articolo 22 - Finalità

1. Nel presente Capo si intende specificare quali siano nell'ambito delle manifestazioni F.I.Bi.S. quei doveri di lealtà, correttezza, probità e rettitudine sportiva a carico degli Atleti-Tesserati già indicati come obbligatori dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI e richiamati dall'art. 1.
2. L'osservanza delle regole contenute nel Codice garantisce una conduzione uniforme delle manifestazioni ufficiali ed una condotta corretta nel gioco.

Articolo 23 - Applicabilità

1. Gli Atleti impegnati in una competizione, quando sono nell'area di gioco o comunque nell'area anche pertinenziale in cui si svolge la manifestazione, sono soggetti alle disposizioni del presente Capo, oltreché alle altre disposizioni contenute nel Regolamento di Giustizia o comunque oggetto di richiamo.
2. Resta inteso che eventuali norme difformi contenute nei vari Regolamenti di Gioco sono da intendersi valide ed efficaci in quanto derogatorie alle disposizioni contenute nel presente capo.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organizzativa
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Articolo 24 - Orario di gioco

1. L'orario di gioco è quello indicato in locandina come eventualmente specificato nelle comunicazioni successive al sorteggio inviate agli Affiliati.
2. L'Atleta ha l'obbligo di presentarsi in Direzione di Gara per gli adempimenti di rito almeno dieci minuti prima rispetto all'orario fissato per il suo incontro.
3. L'Atleta che non sia pronto per giocare all'orario stabilito perde il diritto di effettuare qualsiasi tiro di prova, e comunque nel momento in cui, una volta chiamato il suo incontro, l'avversario abbia concluso la propria prova biliardo, viene escluso dalla gara.
4. Se il ritardo è contenuto e giustificato, quando la sua eliminazione sia di grave detrimento per il torneo, l'Atleta può essere ammesso a disputare l'incontro ad insindacabile giudizio del Direttore di Gara. In tal caso comunque l'Atleta perde il diritto di effettuare qualsiasi tiro di prova.
5. L'orario ufficiale è quello dato dall'orologio del Direttore di Gara.

Articolo 25 - Assenza

1. Fermi comunque gli obblighi di versamento della quota dovuta, l'Atleta che, iscritto ad una manifestazione, non si presenti, senza documentato e valido motivo, è soggetto alla sanzione dell'ammenda ed alla confisca di eventuali premi acquisiti.
2. La sanzione è aumentata qualora l'Atleta: 1) non abbia tempestivamente avvisato l'Organizzatore o il Direttore di Gara; 2) sia testa di serie; 3) abbia partecipato lo stesso giorno ad altra manifestazione; 4) resti assente dalla partecipazione alle fasi finali; 5) la formula di gioco prevista sia quella del girone all'italiana; 6) sia recidivo.
3. Qualora concorressero più circostanze aggravanti di cui al punto precedente, congiuntamente all'ammenda, è inflitta la sanzione della sospensione fino ad un massimo di trenta giorni.

Articolo 26 - Premiazione

1. Gli Atleti partecipanti alle finali di una manifestazione che si classifichino ai primi quattro posti devono presenziare alla cerimonia finale di premiazione, se viene effettuata lo stesso giorno.
2. L'obbligo è da intendersi esteso ai primi otto classificati qualora, prima dell'inizio delle finali, ciò fosse comunicato agli Atleti dal Direttore di Gara.
3. La violazione di tale norma comporta la confisca parziale o totale dei premi.

Articolo 27 - Abbigliamento ed attrezzatura

1. L'Atleta ha l'obbligo di presentarsi con abbigliamento ed attrezzatura di gioco conforme alle prescrizioni regolamentari.
2. Inoltre la tenuta di gioco dev'essere pulita e decorosa.
3. All'Atleta che, al momento della presentazione in Direzione di Gara o nell'area di gioco, fosse giudicato non in regola, a discrezione dell'Ufficiale di Gara, possono essere concessi cinque minuti per adeguarsi alle disposizioni regolamentari. In tal caso l'Atleta perde comunque il diritto di effettuare qualsiasi tiro di prova.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

4. L'esclusione dell'Atleta che indossi una tenuta non regolamentare, a norma dei punti 1 e 2, o che si presenti munito di attrezzatura non conforme, può essere decretata anche durante il primo incontro o prima degli eventuali incontri successivi qualora l'Arbitro od il Direttore di Gara, per qualsiasi ragione, non si siano avveduti in precedenza.
5. Salvo che per comprovate ragioni mediche o religiose, è vietato in ogni caso giocare con copricapi, occhiali appoggiati sulla testa, sciarpe, dispositivi audio, collane che ricadano sopra la divisa di gioco, e comunque con ogni altro accessorio palesemente ridicolo od eccessivamente appariscente. Qualora l'Atleta non si adegua alle indicazioni dell'Arbitro o del Direttore di Gara, ne sarà decretata l'esclusione.
6. E' assolutamente vietato fumare durante gli incontri. Il divieto deve intendersi esteso anche all'utilizzo di sigarette elettroniche o di dispositivi simili in genere. Qualora l'Atleta non si adegua alle indicazioni dell'Arbitro o del Direttore di Gara, ne sarà decretata l'esclusione.
7. Le decisioni definitive sono prese dal Direttore di Gara a proprio insindacabile giudizio.
8. Dalla esclusione decretata per uno dei motivi di cui al presente articolo consegue sempre la confisca di eventuali premi acquisiti.

Articolo 28 - Massimo impegno

1. I giocatori si devono impegnare al massimo delle loro possibilità per vincere l'incontro.
2. Salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, la violazione di questa norma comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta delle sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi.

Articolo 29 - Mancato completamento dell'incontro

1. L'Atleta deve portare a termine l'incontro a meno che non sia impossibilitato a farlo.
2. In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, il mancato completamento dell'incontro, quando tale condotta sia da intendersi quale forma di protesta nei confronti dell'avversario, degli Ufficiali di Gara o dell'organizzazione, comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta delle sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi.

Articolo 30 - Consultazioni

1. Durante le fasi di gioco l'Atleta non può consultare appunti, documenti e scritti in genere né può ricevere consigli ed istruzioni in nessuna forma (udibile o visibile) da accompagnatori, allenatori o spettatori.
2. In caso di violazione di questa norma, dopo il primo avvertimento, l'Atleta sarà escluso dalla competizione, con la confisca degli eventuali premi acquisiti.

*97**af*



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Articolo 31 - Uso improprio degli strumenti di gioco

1. Gli Atleti, durante l'incontro, devono utilizzare gli strumenti di gioco (stecca, boccette) solo per il fine tecnico a cui gli stessi sono deputati. In ogni caso gli strumenti non possono essere lasciati cadere o sbattuti a terra o sul biliardo nè lanciati, né essere puntati verso ufficiale di gara, avversari o spettatori.
2. La violazione di questa norma, se ripetuta o se accompagnata da gesti/frasi irrispettose od ingiuriose o da minacce, o se costituisce fonte di pericolo per l'incolumità dei presenti o se comunque crea notevole disturbo agli Atleti impegnati in altre aree di gioco, comporta l'esclusione immediata dalla competizione, con la confisca degli eventuali premi acquisiti.

Articolo 32 - Parole e gesti osceni -Abusi verbali

1. L'Atleta non deve proferire parole oscene o fare gesti osceni o abbandonarsi ad abusi verbali nell'ambito della manifestazione.
2. Per parole oscene si intendono quelle che offendono il comune senso del pudore o contrarie alla pubblica decenza, pronunciate ad alta voce, in modo da essere udite dall'Arbitro o dagli spettatori.
3. Per gesti osceni si intendono i segni fatti con qualsiasi parte del corpo che offendono il comune senso del pudore ovvero sono contrari alla pubblica decenza.
4. Per abusi verbali si intendono la bestemmia, il turpiloquio, l'imprecazione ed ogni altro tipo di intemperanza.
5. Se tale infrazione avviene durante un incontro, l'Atleta viene immediatamente escluso dalla competizione.
6. La violazione di questa norma comporta la confisca parziale o totale dei premi nonché la sanzione dell'ammenda ed inoltre, nei casi più gravi, l'applicazione della sospensione fino a tre mesi.

Articolo 33 - Offese verbali

1. Gli Atleti, nell'ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone.
2. Per offese verbali si intendono le affermazioni, indirizzate ad un Ufficiale di gara, all'avversario, ad uno spettatore o ad altre persone, che indichino disonestà, disprezzo, insulti o che siano altrimenti offensive della dignità e della onorabilità altrui.
3. L'Atleta che commette tale infrazione nell'area di gioco o comunque nell'area in cui si svolge la manifestazione viene immediatamente escluso dalla competizione.
4. La violazione di questa norma comporta la sanzione dell'ammenda, della confisca e l'applicazione congiunta della sospensione fino a sei mesi o fino ad un anno quando le offese siano a sfondo razziale o comunque discriminatorie.

97



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Articolo 34 – Minacce ed Aggressione

1. L'Atleta non deve rivolgere minacce o aggredire gli Ufficiali di gara, l'avversario, lo spettatore od altra persona, nell'ambito della manifestazione.
2. Per minaccia si intende l'atto che provoca in altri il timore di un ingiusto danno, mediante prospettazione di un male futuro e indebito con parole, gesti od altri modi.
3. Per aggressione fisica si intende l'atto che porta al contatto fisico non consentito con l'Ufficiale di gara, con l'avversario, con lo spettatore o con qualunque altra persona.
4. L'Atleta che commette tale infrazione nell'area di gioco o comunque nell'area in cui si svolge la manifestazione viene immediatamente escluso dalla competizione.
5. All'autore della minaccia è comminata la sanzione congiunta dell'ammenda, della confisca e della sospensione fino a sei mesi. La sanzione è aumentata se la minaccia è grave.
6. L'autore dell'aggressione è passibile della sanzione congiunta dell'ammenda, della confisca e della sospensione fino ad un anno. La sanzione può essere aumentata fino alla radiazione se dal fatto derivano lesioni personali.

CAPO III INFRAZIONI DEGLI ATLETI "AZZURRI"

Articolo 35 – Definizione di Atleta "Azzurro"

1. Sono denominati "Azzurri" gli Atleti che, per meriti propri o a seguito di convocazione dei competenti Organi Federali, prendano parte a Campionati Europei, Mondiali o ad altre manifestazioni internazionali ufficiali, ad esclusione delle eventuali fasi di selezione.

Articolo 36 – Convocazione

1. L'onore di rappresentare l'Italia costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per gli Atleti tesserati alla Federazione.
2. L'Atleta è pertanto tenuto a rispondere prontamente ad ogni convocazione a manifestazioni ufficiali internazionali, salvo casi gravi, opportunamente documentati, che ne impediscano la sua partecipazione.
3. L'Atleta che, senza valido e giustificato motivo, non dà la propria adesione o disponibilità alla convocazione federale o non si presenta alla manifestazione internazionale oppure si ritira o abbandona la Delegazione Azzurra durante la competizione soggiace alla sanzione della sospensione da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di due anni. L'eventuale indisponibilità fisica dell'Atleta dovrà essere valutata dalla Commissione Medica Federale o dal Medico all'uopo designato dalla Federazione. La mancata disponibilità alla convocazione ascrivibile a ragioni diverse dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Federale.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Charubini

Alessandro Charubini

Articolo 37 - Comportamento

1. L'Atleta deve tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia impegnandosi al massimo delle sue possibilità comportandosi con responsabilità, correttezza ed integrità sia durante la competizione che al di fuori di essa, adoperandosi in ogni modo affinché anche eventuali familiari e/o amici accompagnatori osservino le stesse regole di condotta.
2. L'Atleta deve osservare le disposizioni impartite dai Dirigenti Federali facenti parte della Delegazione e dal Commissario Tecnico, attenendosi alle loro scelte e/o decisioni senza alcuna contestazione pubblica.

Articolo 38 - Divisa

1. L'Atleta ha l'obbligo di indossare la divisa fornita dalla Federazione durante la competizione, le premiazioni, le interviste e comunque, in generale, in tutte le occasioni ufficiali, in cui ciò sia richiesto dal Commissario Tecnico.
2. Nel tempo libero l'Atleta deve comunque indossare un abbigliamento decoroso.
3. Al termine della manifestazione, qualora non ne sia già in possesso, all'Atleta sarà lasciata la divisa che peraltro non potrà mai essere ceduta, a qualsiasi titolo, a terzi, senza autorizzazione del Consiglio Federale.
4. In ogni caso è fatto assoluto divieto indossare la divisa fornita dalla Federazione in qualsiasi competizione, individuale od a squadre, nazionale od internazionale, in cui l'Atleta concorra per la propria società sportiva.
5. La violazione di una delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo comporta la sanzione della sospensione da ogni attività federale da uno a sei mesi.

Articolo 39 – Pubblicità e sponsorizzazioni

1. I diritti di immagine, pubblicitari e di sponsorizzazione in qualsiasi modo connessi all'attività svolta nell'ambito delle convocazioni nazionali, appartengono alla Federazione, per cui ne è vietato l'utilizzo, per scopi personali, dall'Atleta.
2. L'Atleta accetta che la sua immagine possa essere utilizzata da F.I.Bi.S. per scopi pubblicitari e di sponsorizzazione nei limiti fissati da eventuali contratti in essere con la Federazione stessa.
3. L'Atleta si impegna a rispettare eventuali accordi di esclusiva conclusi da F.I.Bi.S. con soggetti terzi. Eventuali deroghe collegate a particolari situazioni contrattuali, se preventivamente richieste dall'interessato, potranno essere concesse dal Consiglio Federale, a proprio insindacabile giudizio.
4. L'Atleta che viola le disposizioni del presente articolo, ferma l'immediata esclusione dalla rappresentativa azzurra, è punibile con la sospensione da uno a sei mesi.

Articolo 40 – Violazioni

1. I comportamenti scorretti o antisportivi tenuti durante la manifestazione internazionale

*Alessandro Cherubini*

nonchè la violazione delle prescrizioni riguardanti l'abbigliamento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 38, saranno soggetti ad una valutazione congiunta dei Dirigenti Federali facenti parte della Delegazione e del Commissario Tecnico, i quali, nei casi più gravi, potranno decretare anche l'esclusione dell'Atleta dalla rappresentativa Azzurra con contestuale ritiro immediato dalla competizione sportiva.

2. Al termine della manifestazione è obbligo dei Dirigenti e del Commissario Tecnico inviare al Consiglio Federale una relazione congiunta che, oltre a contenere notazioni di carattere organizzativo e tecnico, descriva eventuali episodi in cui uno o più Atleti abbiano tenuto un comportamento scorretto.

3. Ferma la competenza degli Organi di Giustizia Sportiva per l'irrogazione di ulteriori sanzioni disciplinari nei casi in cui non sia stato avviato o preannunciato alcun procedimento disciplinare da parte della Federazione Internazionale interessata, il Consiglio Federale, con decisione autonoma, può escludere l'Atleta, per un certo periodo di tempo o per un certo numero di competizioni, da future convocazioni.

CAPO IV ILLECITI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 41 – Illeciti degli Ufficiali di Gara

1. Salvo che il fatto non costituisca illecito più grave, l'Ufficiale di Gara che abbia tenuto i seguenti comportamenti è soggetto alle corrispondenti sanzioni di seguito indicate:

a. Qualora rifiuti ingiustificatamente di dirigere la gara o di assolvere le altre funzioni per le quali sia stato designato, è punito con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a tre mesi.

b. Qualora non giustifichi tempestivamente l'impossibilità di adempiere alle funzioni affidategli, è punito con la sanzione dell'interdizione sino a quindici giorni.

c. Qualora non spedisca tempestivamente e con le modalità previste all'ufficio del Giudice Sportivo competente il referto, completo di eventuali osservazioni, è punito con la sanzione dell'interdizione sino ad un mese.

d. Qualora non riferisca, con il referto, tutti i fatti verificatisi prima, durante e dopo la gara, dei quali abbia avuto conoscenza e che siano rilevanti per l'omologazione della stessa e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza degli organi di giustizia, è punito con la sanzione dell'interdizione da uno a sei mesi.

e. Qualora rifiuti immotivatamente di prestare la dovuta collaborazione agli organi di giustizia, è punito con la sanzione dell'interdizione da uno a sei mesi.

f. Qualora falsifichi il referto di gara ed eventuali documenti collegati è punito con la sanzione dell'interdizione da sei mesi sino a due anni. Nei casi più gravi può essere disposta la radiazione.

2. Il Direttore di Gara che, colpevolmente, acconsente a far iniziare o proseguire una gara in palese violazione della normativa federale disciplinante l'omologazione degli impianti da gioco e/o quella di gestione anche informatica delle competizioni, è punito con la sanzione dell'interdizione da uno a sei mesi.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

3. Nei casi più gravi o di recidiva, la pena è aumentata e può essere applicata anche la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo o Elenco degli Ufficiali di Gara.

CAPO V SANZIONI

Articolo 42 - Tipologia delle sanzioni

1. Possono essere inflitte dagli organi competenti, secondo il presente Regolamento, le seguenti sanzioni:

- a) deplorazione;
- b) ammenda;
- c) confisca parziale o totale dei premi;
- d) sospensione;
- e) non assegnazione o revoca di un titolo;
- f) squalifica del campo di gioco;
- g) penalizzazione;
- h) esclusione dal Campionato a squadre;
- i) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
- l) cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi;
- m) interdizione da cariche federali;
- n) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- o) radiazione.

2. Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere d), f), i), l), m), n) e o).

3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli organi di giustizia possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.

Articolo 43 - Deplorazione

1. La deplorazione consiste in un rimprovero scritto i cui contenuti devono essere riportati nel provvedimento che ha irrogato la sanzione. La deplorazione è comminata per infrazioni particolarmente lievi.

Articolo 44 - Ammenda

1. L'ammenda consiste nell'obbligo di pagare alla F.I.B.I.S. una somma di denaro pari ad un minimo di € 50,00 e ad un massimo di € 1.000,00 per i tesserati, e da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 per gli affiliati.

2. L'ammenda può essere irrogata anche congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari quando sia previsto dalle norme o quando concorrano circostanze aggravanti.

3. Deve essere pagata nel termine di trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento o nel termine più lungo fissato eventualmente dall'organo giudicante.

4. In caso di mancato pagamento nel termine ordinario, la sanzione è gravata degli interessi legali.

5. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria irrogata nel termine stabilito e fino al momento dell'adempimento:

*77**05*



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Charubini

Alessandro Charubini

- a) per il tesserato è sospesa la validità delle tessere federali, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;
 - b) l'affiliato è sospeso da qualsiasi attività federale.
6. Il computo dell'eventuale periodo di sospensione di cui al punto precedente è determinato nel provvedimento dall'organo giudicante.
 7. La conversione viene calcolata nella misura di 20 giorni per ogni € 100,00 di ammenda o frazione inferiore. La sanzione inibitiva decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento e la sua esecuzione estingue il debito.
 8. Le sanzioni pecuniarie irrogate sono comunicate alla Procura federale per il controllo della loro esecuzione.

Articolo 45 - Confisca dei premi

1. La confisca dei premi in natura od in denaro consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in competizioni agonistiche.
2. La confisca può essere totale o parziale e può essere disposta anche in via accessoria ad altra sanzione.
3. Qualora il premio fosse già stato corrisposto, l'organo giudicante fissa il termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il tesserato è obbligato alla restituzione. In caso di inottemperanza, si applica l'art. 14 e la Federazione avrà comunque diritto al recupero coattivo anche avvalendosi dell'istituto della compensazione con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Articolo 46 - Sospensione

1. La sospensione comporta l'inibizione:
 - a) per il tesserato, a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica per un certo periodo, anche in ambito internazionale;
 - b) per l'affiliato ad organizzare qualsiasi manifestazione federale, anche in ambito internazionale, nonché a partecipare alle stesse ed a qualsiasi attività federale in genere, ivi compreso il diritto di esprimere il proprio voto nelle sedi competenti.
2. La sospensione è a tempo determinato ed ha una durata minima di 15 giorni e massima di anni due.
3. La sospensione dell'affiliato per un tempo superiore a tre mesi determina automaticamente lo scioglimento del vincolo sportivo dei tesserati.
4. Per gli illeciti commessi dagli Ufficiali di Gara la sospensione può essere disposta per qualsiasi attività federale oppure essere limitata all'esercizio delle funzioni arbitrali.

Articolo 47 - Non assegnazione o revoca di un titolo

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un giocatore o di una squadra.
2. La sanzione è accessoria e può essere comminata dall'organo giudicante in base al tipo di violazione commessa.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini***Articolo 48 - Squalifica del campo di gioco**

1. La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare sui propri campi manifestazioni federali per un periodo determinato e può essere accessoria ad altre sanzioni.

Articolo 49 - Penalizzazione

1. La penalizzazione consiste nella perdita di uno o più punti già conseguiti da una squadra nell'ambito di un Campionato con formula a gironi e può essere accessoria ad altre sanzioni.

Articolo 50 - Esclusione dal Campionato a squadre

1. L'esclusione dal Campionato a squadre comporta: a) nella fase a gironi, la perdita, con il massimo punteggio, di tutti gli incontri disputati e da disputare; b) nella fase ad eliminazione diretta, l'inibizione a proseguire.
2. L'esclusione può essere estesa anche agli anni successivi.

Articolo 51 - Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato

1. La sanzione consiste nel divieto al dirigente di affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali e può essere comminata anche in via accessoria.

Articolo 52 - Cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi

1. La sanzione consiste nell'esclusione degli Ufficiali di gara e dei tecnici dagli Albi e dagli Elenchi.

Articolo 53 - Interdizione da cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un tempo determinato e comporta il divieto di rappresentare affiliati in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Articolo 54 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali e comporta il divieto di rappresentare affiliati in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Articolo 55 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato o del tesserato dagli Albi federali e comporta, per quest'ultimo, la revoca del tesseramento.
2. L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

CAPO VI**DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI**



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Articolo 56 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente e susseguente all'infrazione, nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale.
3. Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a quindici giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.
4. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
5. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, irroga sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali: a) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche e graduatorie in genere; b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo; c) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni sportive.
6. Per le violazioni delle Norme sportive anti-doping l'organo giudicante deve irrogare le sanzioni previste dalle stesse, salvo il cumulo eventuale con altre diverse o più gravi.

Articolo 57 – Tentativo

1. L'affiliato od il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne siano comunque responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi di per sé costituiscano un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla sanzione prevista per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Articolo 58 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.

*49**at*

*Alessandro Cherubini*

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, può essere sino alla metà; nei casi previsti dal comma 2 può essere aumentata fino ad un massimo di due terzi.
5. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di sanzione previsti per la recidiva.
6. La contestazione della recidiva è comunque obbligatoria.
7. La recidiva è inapplicabile alle condanne nei cui confronti sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione.
8. Spetta all'organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenendo conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari; in nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità della sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Articolo 59 - Circostanze attenuanti ed aggravanti

A) Circostanze attenuanti-

- a) aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficace-mente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

B) Circostanze aggravanti-

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive;
- c) aver danneggiato persone o cose;
- d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danno;
- e) aver agito per abietti o futili motivi;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, con dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- l) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
- m) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove.

*470**9*



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

n) aver commesso violazioni rivestendo la qualifica di dirigente federale o di affiliato, di capitano di squadra, di Giudice arbitro, di Arbitro, di tecnico, nonché se trattasi di tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara.

C) Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti-

L'organo giudicante, che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti; nel caso in cui, infine, ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

D) Concorso di circostanze aggravanti-

Nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, si applica la sanzione prevista per la circostanza più grave, ma l'organo giudicante può aumentarla; in ogni caso, gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa è aumentata fino ad un terzo.

E) Concorso di circostanze attenuanti-

Nel caso di concorso più circostanze attenuanti, si applica la sanzione meno grave prevista per le predette circostanze, ma l'organo giudicante può diminuirla; in ogni caso, la sanzione non può essere irrogata in misura inferiore ad un quarto.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita fino ad un terzo.

F) Valutazione delle circostanze -

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto con riguardo al soggetto a cui si riferiscono.

Articolo 60 – Il Casellario Federale

1. E' istituito presso la Federazione Italiana Biliardo Sportivo il Casellario Federale dei precedenti disciplinari nel quale debbono essere trascritti tutti i provvedimenti disciplinari definitivi emessi sia nei confronti di affiliati che di persone fisiche, salvo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport.

**CAPO VII
CAUSE DI ESTINZIONE**

*72**9*

*Alessandro Churubini***Articolo 61 - Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni**

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari: a) la prescrizione; b) l'amnistia.
2. Sono cause di estinzione delle sanzioni: a) l'indulto; b) la grazia.
3. La riabilitazione è causa di estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna.

Articolo 62 – Prescrizione

1. Le infrazioni si prescrivono entro il termine e secondo le modalità di cui al successivo art. 117.
2. Le infrazioni per illeciti da doping si prescrivono in otto anni.
3. I termini di prescrizione decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione, per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice, ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento.
5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
6. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre un quarto.
8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'inquisito.

Articolo 63 – Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Federale; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.
2. L'amnistia fa altresì cessare le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi. Essa non si applica ai recidivi salvo che il relativo decreto disponga diversamente.
5. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Articolo 64 – Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Federale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata. L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.



2. L'efficacia dell'indulto è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
3. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Articolo 65 – Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam", emesso dal Presidente Federale che estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave.
2. La grazia non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
5. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

Articolo 66 – Non applicazione dei provvedimenti di clemenza

1. I Provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 67 – Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È emesso dalla Corte federale di appello su istanza del condannato da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni: a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale è stata eseguita o si è estinta; b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni sopra indicate.
4. La Corte federale di appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti.
5. La Corte federale di appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e la decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria federale, che provvede alla trascrizione nel casellario federale ed a darne comunicazione all'istante, nel termine di sette giorni con raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
7. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga irrogata la radiazione o la sospensione per un periodo non inferiore a due anni ovvero nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

8. Sulla revoca decide la Corte federale di appello su istanza di parte.

PARTE SECONDA

TITOLO I

CAPO I

ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 68 – Principi del procedimento sportivo

1. La Giustizia Federale è amministrata dagli Organi di Giustizia previsti dallo Statuto, secondo le norme del presente Regolamento e in conformità con i Principi fondamentali emanati dal CONI e con il Codice della Giustizia Sportiva.
2. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale sono tenuti ad osservare le norme di questo regolamento e dal Codice della Giustizia Sportiva anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione processuale.
3. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
5. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
6. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
7. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
8. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Articolo 69 - Organi giudicanti

1. Sono organi giudicanti:
 - a) il Giudice sportivo nazionale;
 - b) il Giudice sportivo territoriale, se istituito;
 - c) La Corte sportiva d'appello;
 - d) il Tribunale federale;
 - e) la Corte federale di appello.

*93**af*



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
4. Ciascun componente degli organi di giustizia o dell'ufficio del procuratore, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze
5. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità indicata al successivo comma 8.
6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
7. La Procura federale agisce innanzi agli organi giudicanti di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al precedente comma 4.
8. Ferme restando le incompatibilità prescritte dallo Statuto federale, la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione; tuttavia la carica di componente di un organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di un organo di giustizia federale.
9. Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, con la Procura federale coopera la Procura generale dello sport istituita presso il CONI, nelle modalità previste dal Codice della giustizia sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura generale dello sport.
10. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale e presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga al principio di gratuità delle cariche del CONI.

Articolo 70 – Attribuzioni e competenza.

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali.
2. Se il giudice ritiene che il procedimento appartenga alla competenza di altro giudice, dichiara, con provvedimento motivato, la propria incompetenza.

97

9



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Charabini

Alessandro Charabini

3. Chiunque ne abbia interesse sottopone all'esame della Corte federale di Appello l'esistenza di conflitti positivi di competenza, sussistenti quando più giudici, di diversa competenza per materia, non si siano dichiarati incompetenti in relazione alla medesima questione.

4. Prima della soluzione del conflitto di competenza il procedimento è sospeso. Le prove assunte dal giudice incompetente non sono utilizzabili. La decisione della Commissione sul conflitto di competenza è inappellabile.

Articolo 71 – Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici Sportivi Nazionali, Territoriali e componenti del Tribunale federale, della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento di Giustizia;
- b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento di Giustizia;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 52, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Articolo 72 – Capacità dei giudici

1. Il mancato rispetto delle norme relative al numero dei giudici effettivi necessari per costituire validamente i collegi è motivo di nullità insanabile dei provvedimenti emessi.

Articolo 73 - Incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento

1. Non determina alcuna incompatibilità l'aver pronunciato o concorso a pronunciare deliberazione in seguito a richiesta di sospensione cautelare.

2. Chi ha esercitato funzioni di procuratore federale, di difensore di una parte, di testimone o ha proposto denuncia non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di componente di Organi di Giustizia.

3. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, componenti di Organi di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore federale che sono tra loro coniugi o parenti.

Articolo 74 – Astensione

1. Il Giudice deve astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni di giudice;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti;

e) se esistono altre gravi ragioni di convenienza;

f) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;

g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

2. Le dichiarazioni di astensione sono presentate alla Commissione Federale di garanzia che decide senza formalità di procedura.

3. Se la dichiarazione di astensione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto conservano efficacia. Il giudice astenuto è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione ad hoc di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamente superiore. In tale ultima ipotesi se la sostituzione riguarda un membro della Corte federale di appello si procede alla cooptazione ad hoc di un Giudice appartenente alla Corte sportiva di appello.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Articolo 75 – Ricusazione

1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
 - a) nei casi previsti dall'art. 74 comma 1 lett. a), b), c), d), f) e g);
 - b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. L'istanza di ricusazione deve essere presentata prima del compimento dell'atto da parte del giudice. Se la causa di ricusazione è divenuta nota solo successivamente l'istanza deve essere presentata entro due giorni dalla consapevolezza. Se la consapevolezza matura nel corso di un'udienza l'istanza è presentata prima della conclusione dell'udienza medesima.
3. Sulla ricusazione dei componenti dei Giudice sportivi nazionale e territoriale e del Tribunale federale decidono, rispettivamente, la Corte sportiva di appello e la Corte federale di appello; sulla ricusazione di un membro della Corte sportiva di appello e della Corte federale di appello decidono le Corti medesime, integrate da un membro supplente.
4. Qualora la ricusazione riguardi l'intero organo collegiale, decide un collegio appositamente nominato dal Consiglio Federale.
5. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non può compiere alcun atto ed il procedimento viene sospeso. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
6. Il ricorso per la ricusazione deve essere accompagnato dalla prova dell'avvenuto pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia di cui all'art. 77.
7. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
8. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non può compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
9. L'istanza di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
10. Il Procuratore Federale non può essere ricusato ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

CAPO II

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Articolo 76 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Articolo 77 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. L'ammontare del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è fissato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico ed è diverso a seconda del grado di giudizio.

*87**9*



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente, a pena di inammissibilità della domanda, deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.
5. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso o del reclamo il contributo versato verrà restituito.
6. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.

Articolo 78 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Articolo 79 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 46 dello Statuto.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

*Alessandro Cherubini***Articolo 80 - Condanna alle spese per lite temeraria**

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

Articolo 81 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, per le parti, all'indirizzo eletto per le comunicazioni all'atto dell'affiliazione o della riaffiliazione, e per la F.I.B.I.S. all'indirizzo pubblicato nel sito internet istituzionale. Il giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati a mezzo p.e.c. presso la sede dell'affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l'affiliato è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione nella pagina della giustizia federale, raggiungibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
5. Le decisioni del Collegio di garanzia dello sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet del CONI.

Articolo 82 - Segreteria degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dal Presidente federale.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CAPO IV GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

Articolo 83 – Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello.

Articolo 84 – Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali, se istituiti, pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative:
 - a) alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) alla regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricsuzione dei medesimi giudici.

Articolo 85 – Articolazione funzionale e territoriale

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. L'istituzione dei Giudici sportivi territoriali nonché la costituzione e la distribuzione della loro competenza sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.

Articolo 86 – Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia e tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello.

Articolo 87 – Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia e tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 dello Statuto.

2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero, comunque non inferiore a sei, indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.

3. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Articolo 88 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Articolo 89 – Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro sette giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

*Alessandro Cherubini*

2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Articolo 90 – Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro quindici giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Articolo 91 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Articolo 92 – Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 93 – Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, in tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri



C.O.N.I.

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

eventuali interessati.

6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

9. Le sanzioni disciplinari non possono essere riformate in pejus in secondo grado nel caso in cui la Procura Federale non abbia proposto impugnazione neppure in via incidentale.

10. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V

GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

Articolo 94 – Istituzione

1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Articolo 95 – Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricasazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Articolo 96 – Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Ai sensi dell'art. 50 bis dello Statuto, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in



possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti perlomeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale individua il numero dei componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, che comunque non deve essere inferiore rispettivamente a cinque e sei; con il medesimo provvedimento il Consiglio federale indica colui che svolge, per ciascun organo, le funzioni di presidente.

4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale con numero di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 97 - Responsabilità del componente dell'organo giudicante

1. Tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

2. Ogni componente di organo giudicante risponde, nell'esercizio delle sue funzioni giudicanti, delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa grave.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI

Articolo 98 – Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del procuratore federale;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

37

af



Articolo 99 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Articolo 100 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine pari a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Articolo 101 – Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;

*Alessandro Cherubini*

- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Articolo 102 – Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 101, comma 2 e 3 del Codice della Giustizia Sportiva. La pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Articolo 103 – Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

*Alessandro Cherubini***Articolo 104 – Misure cautelari**

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 110, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 109 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Articolo 105 – Sospensione ai sensi del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I.

1. La sospensione di cui all'art 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I. è disposta dal Tribunale federale.

2. Contro il Provvedimento di Sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte federale di appello da parte del soggetto sospeso.

3. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni 20 dalla notifica della decisione inviando copia al Tribunale federale.

4. La Corte federale di appello decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.

5. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a

*Alessandro Cherubini*

sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.

6. I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo, ricoprenti cariche negli organismi sportivi delle Discipline Sportive Associate o negli organismi rappresentativi delle società hanno l'obbligo di comunicare alla Disciplina Sportiva Associata l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente art. 1, comma 1.

Articolo 106 – Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Articolo 107 – Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 108 – Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli

*Alessandro Cherubini*

obblighi di lealtà e correttezza.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Articolo 109 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.

2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 107 e 108.

7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel

*47**af*



dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Il collegio può condannare il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.

9. Le sanzioni disciplinari non possono essere riformate in pejus in secondo grado nel caso in cui la Procura Federale non abbia proposto impugnazione, neppure in via incidentale.

10. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

11. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 110 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 104, comma 2.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il

97



tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli Organi di Giustizia sportiva, per i quali non siano stabiliti termini inferiori.

Articolo 111 – Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

CAPO VI ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI

Articolo 112 - Esecutività dei provvedimenti

1. Le sanzioni di carattere disciplinare sono immediatamente esecutive dopo la pubblicazione sul sito federale o, ove prevista, dalla precedente comunicazione del provvedimento alla parte interessata.
2. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.
3. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a dare pronta esecuzione ai provvedimenti degli organi giudicanti; in mancanza, incorrono nelle sanzioni previste dal presente Regolamento.

CAPO VII PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I

NOMINA E FUNZIONI

Articolo 113 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della rispettiva Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale e di due Procuratori Aggiunti.
3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e degli eventuali Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale.
4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
6. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
7. Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.



8. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.

Articolo 114 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Articolo 115 – Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. E' garantita l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti. Essi in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
3. La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono quelle previste dal Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI.

SEZIONE II

AZIONE DISCIPLINARE

Articolo 116 – Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è



infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 119.

3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Articolo 117 - Prescrizione dell'azione

1. Fermo quanto previsto all'articolo 62 del presente Regolamento, il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente articolo.

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

3. Il diritto di sanzionare si prescrive entro:

a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;

c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;



d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Articolo 118 – Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Articolo 119 – Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibile.

3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Articolo 120 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il



Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

Articolo 121 – Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Articolo 122 – Rapporti con la Procura Antidoping del C.O.N.I.

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del C.O.N.I. nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del C.O.N.I., trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.



TITOLO II

PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 123 – Osservanza obbligatoria

1. Gli affiliati ed i tesserati alla F.I.Bi.S. si impegnano a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale tutte le controversie di natura meramente patrimoniale insorte fra di loro che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nelle competenze degli Organi di Giustizia federali, nei modi e nei termini fissati dal presente Regolamento di Giustizia.
2. L'inosservanza della precedente disposizione comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Articolo 124 – Procedimento

1. L'affiliato ed il tesserato alla F.I.Bi.S. che intende chiedere l'apertura di un procedimento arbitrale deve inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento un atto introduttivo in duplice esemplare di cui il primo alla parte nei cui confronti si propone la domanda ed il secondo alla Corte federale di appello.
2. L'atto introduttivo deve contenere:
 - a) l'oggetto della controversia;
 - b) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
 - c) la nomina dell'arbitro ed, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;
 - d) l'invito, rivolto all'altra parte, a nominare il proprio arbitro nei termini previsti dal successivo comma 4.
3. Ad entrambi gli esemplari dell'atto introduttivo deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della domanda. All'esemplare indirizzato alla Corte federale di appello deve altresì essere allegata la prova dell'avvenuta consegna dell'atto introduttivo alla parte nei cui confronti è proposta la domanda.
4. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo, la parte nei cui confronti è proposta la domanda deve inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla parte istante ed alla Corte federale di appello un atto di intervento contenente le conclusioni che s'intendono sottoporre al Collegio Arbitrale e la nomina del proprio arbitro con, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo.
5. Se la parte nei cui confronti è proposta la domanda non provvede alla designazione del proprio arbitro, la nomina sarà effettuata dal Presidente della Corte federale di appello su istanza di chi ha chiesto l'apertura del procedimento arbitrale.
6. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.

Articolo 125 – Costituzione del Collegio

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dai due arbitri i quali devono comunicare la nomina alla Corte federale di appello entro dieci giorni dalla



scadenza del termine di cui all'art. 124 comma 4.

2. Non appena ricevuta la comunicazione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, la Corte federale di appello trasmetterà al medesimo gli atti del procedimento per l'ulteriore corso.
3. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, su richiesta di una delle parti, il Presidente del Collegio Arbitrale verrà nominato dal Presidente della Corte federale di appello.

Articolo 126 – Procedura e deliberazione

1. Lo svolgimento del procedimento è regolato dal Collegio nel modo ritenuto più opportuno. Le parti possono farsi rappresentare da un legale di fiducia.
2. Il Collegio esperisce preliminarmente un tentativo di conciliazione.
3. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
4. Il lodo, deliberato a maggioranza entro 90 giorni dalla nomina del Presidente, deve essere depositato presso la Segreteria F.I.Bi.S., in tanti originali quante sono le parti, entro 10 giorni dall'ultima sottoscrizione. La Segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti inviando l'originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché sia dato atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o non ha voluto sottoscriverlo.
6. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) la concisa esposizione dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione degli arbitri con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
7. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avviene con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla comunicazione d'indisponibilità. Durante tale periodo i termini per la pronuncia del lodo sono sospesi. Gli atti di istruzione già compiuti non dovranno essere rinnovati. Le dimissioni presentate successivamente alla pronuncia del dispositivo non hanno nessuna efficacia sulla deliberazione stessa.
8. Gli incarichi di Presidente e di componente del Collegio Arbitrale s'intendono conferiti a titolo oneroso. Nel lodo il Collegio liquida e pone a carico della parte soccombente il compenso per il funzionamento del Collegio. In caso di contestazione il compenso è determinato dal Presidente della Corte federale di appello.

Articolo 127 – Impugnabilità ed esecuzione

1. Il lodo arbitrale non è impugnabile, salvo quanto previsto nel Codice di Procedura Civile.
2. Il lodo deve essere eseguito dalla parte soccombente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deposito presso la Segreteria federale; il lodo non può essere eseguito ai sensi dell'art. 825 del Codice di Procedura Civile.



3. La mancata esecuzione costituisce infrazione disciplinare. La Segreteria Federale e la parte interessata potrà darne notizia alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

4. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile

Articolo 128 – Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale

1. Possono essere nominati componenti del Collegio Arbitrale, istituito nell'ambito della F.I.Bi.S., tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 812 c.p.c.

2. I componenti del Collegio hanno gli obblighi di astensione di cui al presente regolamento. In caso di mancata astensione le parti interessate possono proporre istanza di ricusazione alla Corte federale di appello secondo quanto previsto dall'art. 75.

3. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

Art. 129 – Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12-bis dello Statuto del CONI.

2. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione delle norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, da delibere della Giunta nazionale del CONI nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l'art. 33 del Codice della Giustizia Sportiva in quanto compatibile.

4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 130 – Norme di attuazione

1. E' istituita la Segreteria degli Organi di Giustizia. La Segreteria collabora in senso tecnico con i giudici federali, conserva le decisioni emesse ed effettua tutte le comunicazioni ordinate.

*Alessandro Cherubini*

2. Le disposizioni di cui agli artt. 69, 71 e 113 si applicano altresì ai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i quali dovranno rendere entro 30 giorni le conseguenti dichiarazioni, anche in relazione alle eventuali sopravvenute incompatibilità.

Articolo 131 – Norme transitorie

1. Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione del Regolamento di giustizia, come modificati in attuazione del Codice della giustizia sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

2. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento di giustizia, come modificati in attuazione del Codice della giustizia sportiva, i procedimenti già instaurati davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

Articolo 132 – Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto CONI entra in vigore con l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

gn



SOMMARIO

PARTE PRIMA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Doveri e obblighi.....	2
Articolo 2 – Responsabilità diretta.....	2
Articolo 3 – Obbligo di segnalazione e collaborazione.....	2
Articolo 4 – Principio del risultato conseguito sul campo.....	3
Articolo 5 – Punibilità.....	3

TITOLO II – CODICE DISCIPLINARE

CAPO I – INFRAZIONI GENERALI

Articolo 6 – Infrazioni disciplinari.....	4
Articolo 7 – Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria.....	4
Articolo 8 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali.....	4
Articolo 9 – Rifiuto di presentazione personale agli atti.....	4
Articolo 10 – Frode sportiva.....	4
Articolo 11 – Illecito sportivo.....	5
Articolo 12 – Doping.....	5
Articolo 13 – Manifestazioni.....	6
Articolo 14 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti.....	6
Articolo 15 – Violazione del vincolo sportivo.....	6
Articolo 16 – Divieto di scommesse.....	6
Articolo 17 – Illecito amministrativo.....	6
Articolo 18 – Fatti influenti sulla regolarità delle gare a squadre.....	7
Articolo 19 – Intemperanze dei sostenitori.....	7
Articolo 20 – Aggressione ad un Ufficiale di gara.....	7
Articolo 21 – Altre infrazioni.....	7

CAPO II – INFRAZIONI DEGLI ATLETI

Articolo 22 – Finalità.....	7
Articolo 23 – Applicabilità.....	7
Articolo 24 – Orario di gioco.....	8
Articolo 25 – Assenza.....	8
Articolo 26 – Premiazione.....	8
Articolo 27 – Abbigliamento ed attrezzatura.....	8
Articolo 28 – Massimo impegno.....	9
Articolo 29 – Mancato completamento dell'incontro.....	9
Articolo 30 – Consultazioni.....	9
Articolo 31 – Uso improprio degli strumenti di gioco.....	10
Articolo 32 – Parole e gesti osceni – Abusi verbali.....	10
Articolo 33 – Offese verbali.....	10
Articolo 34 – Minacce ed aggressione.....	11

CAPO III – INFRAZIONE DEGLI ATLETI "AZZURRI"

4/3

Articolo 35 – Definizione di Atleta “Azzurro”.....	11
Articolo 36 – Convocazione.....	11
Articolo 37 – Comportamento.....	12
Articolo 38 – Divisa.....	12
Articolo 39 – Pubblicità e sponsorizzazioni.....	12
Articolo 40 – Violazioni.....	12
CAPO IV – ILLECITI DEGLI UFFICIALI DI GARA	
Articolo 41 – Illeciti degli Ufficiali di Gara.....	13
CAPO V – SANZIONI	
Articolo 42 – Tipologia delle sanzioni.....	14
Articolo 43 – Deplorazione.....	14
Articolo 44 – Ammenda.....	14
Articolo 45 – Confisca dei premi.....	15
Articolo 46 – Sospensione.....	15
Articolo 47 – Non assegnazione o revoca di un titolo.....	15
Articolo 48 – Squalifica del campo di gioco.....	16
Articolo 49 – Penalizzazione.....	16
Articolo 50 – Esclusione dal Campionato a squadre.....	16
Articolo 51 – Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato.....	16
Articolo 52 – Cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi.....	16
Articolo 53 – Interdizione da cariche federali.....	16
Articolo 54 – Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali.....	16
Articolo 55 – Radiazione.....	16
CAPO VI – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI	
Articolo 56 – Criteri per la determinazione delle sanzioni.....	17
Articolo 57 – Tentativo.....	17
Articolo 58 – Recidiva.....	17
Articolo 59 – Circostanze attenuanti ed aggravanti.....	18
Articolo 60 – Il Casellario Federale.....	19
CAPO VII – CAUSE DI ESTINZIONE	
Articolo 61 – Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni.....	20
Articolo 62 – Prescrizione.....	20
Articolo 63 – Amnistia.....	20
Articolo 64 – Indulto.....	20
Articolo 65 – Grazia.....	21
Articolo 66 – Non applicazione dei provvedimenti di clemenza.....	21
Articolo 67 – Riabilitazione.....	21
PARTE SECONDA	
TITOLO I	
CAPO I – ORGANI DI GIUSTIZIA	
Articolo 68 – Principi del procedimento sportivo.....	22
Articolo 69 – Organi giudicanti.....	22
Articolo 70 – Attribuzioni e competenza.....	23
Articolo 71 – Commissione federale di garanzia.....	24

97

97

Articolo 72 – Capacità dei giudici.....	25
Articolo 73 – Incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento.....	25
Articolo 74 – Astensione.....	25
Articolo 75 – Ricusazione.....	26
CAPO II – ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	
Articolo 76 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia.....	26
Articolo 77 – Contributo per l'accesso i servizi di giustizia.....	26
Articolo 78 – Ufficio del gratuito patrocinio.....	27
CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO	
Articolo 79 – Poteri degli organi di giustizia.....	27
Articolo 80 – Condanna alle spese per lite temeraria.....	28
Articolo 81 – Comunicazioni.....	28
Articolo 82 – Segreteria degli organi di giustizia.....	28
CAPO IV – GIUDICI SPORTIVI	
SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA	
Articolo 83 – Istituzione.....	29
Articolo 84 – Competenza dei Giudici sportivi.....	29
Articolo 85 – Articolazione funzionale e territoriale.....	29
Articolo 86 – Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.....	29
Articolo 87 – Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa.....	30
SEZIONE II – PROCEDIMENTI	
Articolo 88 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali.....	30
Articolo 89 – Istanza degli interessati.....	30
Articolo 90 – Fissazione della data di decisione.....	31
Articolo 91 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati.....	31
Articolo 92 – Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.....	31
Articolo 93 – Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello.....	31
CAPO V – GIUDICI FEDERALI	
SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA	
Articolo 94 – Istituzione.....	32
Articolo 95 – Competenza dei Giudici federali.....	32
Articolo 96 – Nomina degli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi.....	32
Articolo 97 – Responsabilità del componente dell'organo giudicante.....	33
SEZIONE II – PROCEDIMENTI	
Articolo 98 – Avvio del procedimento.....	33
Articolo 99 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento.....	34
Articolo 100 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento.....	34
Articolo 101 – Ricorso della parte interessata.....	34
Articolo 102 – Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni.....	35
Articolo 103 – Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso.....	35
Articolo 104 – Misure cautelari.....	36
Articolo 105 – Sospensione ai sensi del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I.....	36
Articolo 106 – Intervento del terzo.....	37

Articolo 107 – Svolgimento e decisione del Tribunale federale.....	37
Articolo 108 – Assunzione delle prove.....	37
Articolo 109 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello.....	38
Articolo 110 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi.....	39
Articolo 111 – Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari.....	40
CAPO VI	
Articolo 112 – Esecutività dei provvedimenti.....	41
CAPO VII – PROCURATORE FEDERALE	
Articolo 113 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale.....	41
Articolo 114 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale.....	42
Articolo 115 – Attribuzioni del Procuratore federale.....	42
SEZIONE II – AZIONE DISCIPLINARE	
Articolo 116 – Azione del Procuratore federale.....	42
Articolo 117 – Prescrizione dell'azione.....	43
Articolo 118 – Astensione.....	44
Articolo 119 – Svolgimento delle indagini.....	44
Articolo 120 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione.....	44
SEZIONE III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.	
Articolo 121 – Rapporti con l'Autorità giudiziaria.....	45
Articolo 122 – Rapporti con la Procura Antidoping del C.O.N.I.....	45
TITOLO II – PROCEDIMENTO ARBITRALE	
Articolo 123 – Osservanza obbligatoria.....	46
Articolo 124 – Procedimento.....	46
Articolo 125 – Costituzione del Collegio.....	46
Articolo 126 – Procedura e deliberazione.....	47
Articolo 127 – Impugnabilità ed esecuzione.....	47
Articolo 128 – Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale.....	48
Articolo 129 – Collegio di Garanzia dello Sport.....	48
TITOLO III – NORME TRANSITORIE	
Articolo 130 – Norme di attuazione.....	48
Articolo 131 – Norme transitorie.....	49
Articolo 132 – Entrata in vigore.....	49

9h

[Handwritten mark]